

22 maggio 2020

## Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34: Misure di supporto attraverso il sistema bancario

Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (il “Decreto Rilancio”), pubblicato in G.U. il 19 maggio 2020, sono state emanate ulteriori misure di supporto attraverso il sistema bancario.

### MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

<p><b>Patrimonio rilancio<sup>1</sup></b></p>	<p>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“<b>CDP</b>”) può costituire un patrimonio destinato, della durata di 12 anni, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (“<b>Patrimonio Rilancio</b>”), e i cui interventi riguardano società per azioni che: (i) hanno sede legale in Italia; (ii) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; e (iii) presentano un fatturato annuo superiore ad Euro 50 milioni.</p> <p>In via preferenziale, il Patrimonio Rilancio effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale e acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.</p> <p>Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Rilancio e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti.</p> <p>Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati a valere sul Patrimonio Rilancio, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui alla Legge Fallimentare e (una volta entrato in vigore) al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.</p>
<p><b>Disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione sofferenze (“GACS”)<sup>2</sup></b></p>	<p>Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti per le quali è stata concessa la (o sarà richiesta la concessione della) garanzia dello Stato di cui al decreto-legge n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2016 (c.d. “<b>GACS</b>”), il Ministero dell'economia e delle finanze può acconsentire ad eventuali modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti di tali operazioni, le quali prevedano la temporanea sospensione dei meccanismi di subordinazione e differimento dei pagamenti dovuti ai <i>servicer</i> per una o più date di pagamento, a condizione che:</p> <p>(i) le date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ed il 31 luglio 2021;</p>

<sup>1</sup> Cfr., Articolo 27 (*Patrimonio destinato*) del Decreto Rilancio.

<sup>2</sup> Cfr., Articolo 32 (*Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS*) del Decreto Rilancio.

	<p>(ii) le modifiche non comportino un peggioramento del <i>rating</i> dei Titoli <i>Senior</i>, e</p> <p>(iii) la temporanea sospensione sia giustificata dal rallentamento dei recuperi dei crediti cartolarizzati a causa delle misure introdotte per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 (e.g., sospensione dei termini e delle attività giudiziarie).</p>
<p><b>Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali<sup>3</sup></b></p>	<p>Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali e garantire la disponibilità dei servizi di assicurazione del credito commerciale, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito, che abbiano aderito mediante apposita convenzione debitamente approvata, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di Euro 2.000 milioni.</p> <p>Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tale garanzia, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.</p> <p>A tal fine, è istituita una sezione speciale nell'ambito del fondo "<i>Garanzia Italia</i>" di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione iniziale di Euro 1.700 milioni per l'anno 2020.</p>
<p><b>Ulteriori previsioni rilevanti</b></p>	<p>In aggiunta a quanto sopra, si riportano di seguito i principali ulteriori interventi di supporto alle imprese mediante il sistema bancario previsti dal Decreto Rilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è stato previsto un rifinanziamento della dotazione di taluni fondi (e.g., il Fondo di garanzia per le PMI<sup>4</sup> è stato incrementato di Euro 3.950 milioni per l'anno 2020)<sup>5</sup>;</li> <li>▪ è stata prevista la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (c.d. <i>Pan-European Guarantee Fund</i>)<sup>6</sup>;</li> <li>▪ è stata autorizzata la partecipazione dell'Italia all'<i>International Finance Facility for Immunization</i> (IFFIm)<sup>7</sup>;</li> <li>▪ è stato istituito il Fondo per il trasferimento tecnologico, con dotazione di Euro 500 milioni per l'anno 2020<sup>8</sup>;</li> <li>▪ è stato istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, con dotazione di Euro 100 milioni per</li> </ul>

<sup>3</sup> Cfr., Articolo 35 (*Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali*) del Decreto Rilancio.

<sup>4</sup> Per Fondo di Garanzia per le PMI si intende il fondo di garanzia cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituito con lo scopo di favorire l'accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca alle (o sostituisce le) garanzie reali prestate dalle imprese stesse in relazione ai crediti concessi, tra gli altri, da banche ed intermediari finanziari.

<sup>5</sup> Cfr., Articolo 31 (*Rifinanziamento fondi*) del Decreto Rilancio.

<sup>6</sup> Cfr., Articolo 36 (*Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)*) del Decreto Rilancio.

<sup>7</sup> Cfr., Articolo 37 (*Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization*) del Decreto Rilancio.

<sup>8</sup> Cfr., Articolo 42 (*Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione*) del Decreto Rilancio.

l'anno 2020<sup>9</sup>;

- sono state apportate alcune modificazioni in materia di esportazioni e di internazionalizzazione (e.g., il Fondo di promozione integrata di cui all'art. 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato incrementato di Euro 250 milioni)<sup>10</sup>; e
- è stata attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione delle banche italiane, subordinatamente al rispetto di alcuni termini e condizioni<sup>11</sup>.

In aggiunta a quanto precede, nel testo del decreto legge è stato disciplinato il quadro normativo generale degli interventi regionali di sostegno alle imprese, approntando una disciplina specifica per le misure di sostegno, da attuarsi entro il 31 dicembre 2020 (e.g., concessione di garanzie sui prestiti alle imprese<sup>12</sup>, interventi volti ad applicare tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese<sup>13</sup>, etc.).

Per ciascun intervento sono stati individuati limiti e condizioni in linea con la disciplina europea e nazionale (e.g., ai fini della concessione degli aiuti è necessario che le imprese, alla data del 31 dicembre 2019, non fossero già in difficoltà ai sensi della normativa europea applicabile<sup>14</sup>). Ad ogni modo, l'effettiva attuazione dei regimi di aiuto è rimessa integralmente alla valutazione degli enti territoriali.

<sup>9</sup> Cfr., Articolo 43 (*Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa*) del Decreto Rilancio.

<sup>10</sup> Cfr., Articolo 48 (*Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione*) del Decreto Rilancio.

<sup>11</sup> Cfr., Articoli 165 (*Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione*), 166 (*Condizioni*) e 167 (*Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15*) del Decreto Rilancio.

<sup>12</sup> Cfr., Articolo 55 (*Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese*) del Decreto Rilancio.

<sup>13</sup> Cfr., Articolo 56 (*Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese*) del Decreto Rilancio.

<sup>14</sup> Cfr., Articolo 61 (*Disposizioni comuni*) del Decreto Rilancio.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: [coronavirus@gop.it](mailto:coronavirus@gop.it)

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.